



Direzione Regionale della Puglia,

Settore Gestione risorse

Ufficio Risorse materiali

**RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI UFFICI DIPENDENTI DALLA
DIREZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE**

DISCIPLINARE DI RDO

INDICE

Art. 1 – Premessa

Art. 2 – Informazioni generali sulla RDO

Art. 3 – Importo massimale dell’affidamento e basi d’asta

Art. 4 – Criteri di selezione ex art. 83 D.lgs n. 50/2016

Art. 5 – Requisiti di esecuzione del servizio

Art. 6 – Partecipazione in forma congiunta

Art. 7 – Subappalto

Art. 8 – Documentazione di gara

Art. 9 – Modalità di presentazione dell’offerta – Documentazione Amministrativa

Art. 10 – Modalità di presentazione dell’offerta – Offerta economica

Art. 11 – Criterio di aggiudicazione

Art. 12 - Verifica della documentazione amministrativa

Art. 13 - Valutazione delle offerte economiche

Art. 14 - Verifica di anomalia delle offerte

Art. 15 - Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto

Art. 16 - Soccorso istruttorio

Art. 17 – Esonero dal contributo ANAC

Art. 18- Garanzia provvisoria

Art. 19 - Garanzia definitiva

Art. 20 – Clausola sociale

Art. 21 – Accesso agli atti

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

Art. 1 – Premessa

Il presente documento espone le condizioni e le regole che disciplinano la partecipazione e l'aggiudicazione della RDO per l'affidamento semestrale del servizio di manutenzione degli impianti **antincendio** presso gli uffici dipendenti dalla Direzione regionale della Puglia dell'Agenzia delle entrate, descritto nel dettaglio nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati che sono resi disponibili ai partecipanti in allegato alla RDO.

Per quanto non espressamente regolato si fa rinvio alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

Art. 2 – Informazioni generali sulla RDO

Nella Richiesta Di Offerta vengono fornite agli operatori economici le seguenti informazioni:

- codice identificativo gara (CIG) della procedura;
- nominativo del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- termine ultimo per la richiesta di chiarimenti, da inoltrare esclusivamente attraverso il Sistema MePA;
- termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- termine di validità dell'offerta.

Art. 3 – Importo massimale dell'affidamento e basi d'asta

Il massimale contrattuale è pari a € 122.000,00 + iva, inclusi € 925,00 + iva per oneri per la sicurezza per rischi di interferenza non soggetti a ribasso.

- La base d'asta del canone semestrale per il servizio di manutenzione degli impianti antincendio, determinata sulla base della consistenza impiantistica attuale, è pari a € 21.051,98 al netto dell'IVA.
- L'importo stimato per interventi di manutenzione ordinaria non programmata è pari a € 100.023,02 al netto dell'IVA. Nei limiti del massimale contrattuale i corrispettivi per tali interventi saranno calcolati applicando la percentuale di ribasso offerta, risultante dalla propria offerta economica, ai prezziari meglio individuati nel Capitolato tecnico. In via residuale, verrà redatto un verbale nel quale si concorderà un nuovo prezzo avvalendosi di appositi listini di settore.
- L'importo degli oneri per la sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, è pari ad € 925,00 oltre IVA. Alla RDO viene allegato il DUVRI preliminare dell'appalto.

Art. 4 – Criteri di selezione ex art. 83 D.lgs n. 50/2016

Per la partecipazione alla RDO ciascun partecipante dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito elencati. Il possesso di tali requisiti dovrà essere dettagliatamente dichiarato nelle apposite sezioni del DGUE. Non è ammessa la sola compilazione della sezione “*alfa*” della parte IV del DGUE. Salvo quanto di seguito specificato, on è necessario allegare alcuna documentazione a comprova.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- **Iscrizione camera di commercio**

Il soggetto partecipante alla procedura deve possedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti all’oggetto dell’appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- **Certificazione di qualità**

Il soggetto partecipante alla procedura deve essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 o equivalente nel settore oggetto della gara.

- **Abilitazione DM 37/2008**

Il soggetto partecipante alla procedura deve essere abilitato all’esercizio delle attività di cui al DM 37/2008, art. 1, comma 2, lettera G.

Per i requisiti di capacità tecnica e professionale si chiede ai concorrenti di allegare copia della documentazione atta a dimostrare l’effettivo possesso del requisito in argomento, oppure, in alternativa, di indicare nel DGUE tutti i riferimenti utili per l’acquisizione d’ufficio.

Art. 5 – Requisiti di esecuzione del servizio

È obbligo del fornitore, per l’esecuzione del servizio, acquisire tutte le abilitazioni normativamente richieste per l’esecuzione e fornire personale debitamente abilitato all’esecuzione dei servizi, ove necessario. Il possesso di tali abilitazioni non costituisce criterio di selezione ex art. 83 del d. lgs n. 50 del 2016 ai fini della partecipazione, ma con la partecipazione alla RDO il concorrente si impegna espressamente a conseguirle, qualora risulti aggiudicatario, in tempo utile per la stipula contrattuale.

Art. 6 – Partecipazione in forma congiunta

I concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi dovranno attenersi alle seguenti specifiche relative alla presentazione dell’offerta:

- il DGUE e la Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del dPR 445/2000 dovranno essere compilati individualmente da ciascuna impresa che partecipa alla procedura in forma congiunta, nonché dal consorzio in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d. lgs. n. 50 del 2016;
- il documento di dichiarazione di offerta tecnica e il documento di dichiarazione di offerta economica dovranno essere sottoscritti da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio costituendo;
- i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa che partecipa alla procedura in forma congiunta, nonché dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d. lgs. n. 50/2016;
- il requisito di capacità economico-finanziaria dovrà essere posseduto dal RTI o dal Consorzio nel suo complesso, ovvero dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d. lgs n. 50/2016. In ogni caso la mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria;
- i requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa che partecipa alla procedura in forma congiunta, nonché dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d. lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Agenzia, purché:

- a) il concorrente indichi all'atto dell'offerta, nella domanda di partecipazione, le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
- b) non sussista in capo ai subappaltatori alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d. lgs 50/2016;
- c) sia prodotta la documentazione nei tempi e modi di cui all'art. 105, commi 7 e 18, del d. lgs. 50/2016.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 40% dell'importo contrattuale complessivo.

L'Agenzia procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del d.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

Art. 8 – Documentazione di gara

Vengono resi disponibili, in allegato alla RDO:

- il Disciplinare di RDO (il presente documento);
- le Condizioni particolari di contratto;
- il Capitolato tecnico e i suoi allegati;
- lo schema di DUVRI.

Art. 9 – Modalità di presentazione dell’offerta – Documentazione Amministrativa

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla RDO è la seguente:

- DGUE (si rinvia all’Art. 6 per il caso di partecipazione in forma congiunta);
- Patto di integrità, sottoscritto per accettazione;
- Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000 (si rinvia all’Art. 6 per il caso di partecipazione in forma congiunta), attinenti ai presidi anticorruzione di cui alla legge 190/2012;
- Eventuale documentazione relativa all’avvalimento, di cui all’art. 89 del D.lgs n. 50/2016;
- Eventuali atti relativi a raggruppamenti e consorzi;
- Garanzia provvisoria;
- Autodichiarazione resa e sottoscritta ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore della polizza dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.

Tutta la documentazione richiamata nel presente articolo, ove non disposto diversamente nel presente documento, dovrà essere allegata alla risposta alla RDO.

Inoltre, al fine di rendere disponibili all’Agenzia in fase di stipula i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 è indispensabile provvedere a verificare l’inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito www.acquistinretepa.it prima di inviare l’offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all’Amministrazione contestualmente alla stipula.

Art. 10 – Modalità di presentazione dell’offerta – Offerta economica

Ai partecipanti alla procedura sarà richiesto di compilare, per il tramite del portale Consip, la propria offerta economica secondo le indicazioni contenute nella RDO. I partecipanti dovranno, pertanto, offrire uno specifico ribasso percentuale per ciascuno dei due servizi definiti e quantificati al precedente Art. 3.

Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell’operatore economico in quanto connessi con l’esercizio dell’attività aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati nella dichiarazione di offerta economica e non possono essere pari a € 0,00 (zero/00). Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell’offerta non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta economica.

Art. 11 – Criterio di aggiudicazione

La scelta del fornitore avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera *b*) del d. lgs. n. 50 del 2016;

Il fornitore dovrà quotare distintamente le percentuali di ribasso offerte, rispettivamente, per la manutenzione ordinaria programmata e per la manutenzione ordinaria non programmata.

Le percentuali di ribasso offerte saranno valutate, ai fini dell'aggiudicazione, attribuendo i seguenti pesi:

SERVIZIO	PESO
CANONE ANNUALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	0,20
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA	0,80
TOTALE PUNTI OFFERTA ECONOMICA	1,00

Art. 12 - Verifica della documentazione amministrativa

Il Responsabile unico del procedimento, direttamente o avvalendosi del supporto tecnico del Punto istruttore della RdO, procederà, dopo la scadenza del termine di ricezione delle offerte, ad accedere alla procedura MePa per riscontrare le buste pervenute telematicamente e controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. I concorrenti potranno visualizzare lo svolgimento di tali operazioni accedendo alla procedura MePA.

Successivamente il RUP procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Art. 13 – Valutazione delle offerte economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà, direttamente o avvalendosi del supporto tecnico del Punto istruttore della RdO, all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica telematica, redige la graduatoria.

Costituiscono causa di esclusione:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art. 14 - Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un congruo termine dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora, in esito alla verifica sopra descritta, la prima migliore offerta risulti effettivamente anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Al fine di giungere ad una rapida conclusione della procedura, in ossequio all'indirizzo normativo espresso dal cd decreto semplificazioni (decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), è facoltà del RUP di avviare contemporaneamente la verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse, richiedendo spiegazioni a tutti i concorrenti che abbiano presentato offerte formalmente anomale. In tale ipotesi, e con la medesima finalità, il RUP avrà la facoltà di valutare le spiegazioni pervenute da tutti i concorrenti interpellati, oppure di valutarle in ordine di graduatoria provvisoria, concludendo la verifica nel momento in cui sarà individuata la migliore offerta non anomala.

Qualora il numero delle offerte ammesse fosse non inferiore a cinque, l'Agenzia procederà all'esclusione automatica delle Offerte anomale, come previsto dall'articolo 97 del d. lgs n. 50 del 2016, così come modificato dall'articolo 1, comma 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 15 - Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'Agenzia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, di re-indire, di non aggiudicare la gara.

Il contratto sarà stipulato mediante procedura MePA, ed è soggetto all'imposta di bollo nella misura di legge.

Art. 16 - Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale nei documenti amministrativi inviati per la partecipazione alla RDO possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 17 – Esonero dal contributo ANAC

Per la partecipazione alla presente procedura i concorrenti non dovranno provvedere al versamento del contributo, in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in quanto la procedura è di valore inferiore alla soglia minima prevista dalla Delibera dell'Autorità numero 1197 del 18 dicembre 2019, emanata in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 18 - Garanzia provvisoria

In conformità all'art. 93 del d. lgs. 50/2016, in combinato disposto con l'art. 1, comma 4, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'Agenzia, richiede, per la partecipazione alla procedura, la presentazione di una garanzia provvisoria, in considerazione della tipologia e specificità del servizio da affidare, trattandosi di manutenzione di impianti essenziali per garantire le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, per cui è necessario adottare misure idonee a garantire la serietà delle offerte).

La garanzia provvisoria deve essere di importo pari ad € 610,00, equivalente allo 0,50% del massimale contrattuale, e più precisamente:

Descrizione	Importo	Note
Importo previsto dall'art. 93 d. lgs 50/2016	€ 2.440,00	(2% di € 122.000,00)
Importo dimezzato per applicazione DL 76/2020	€ 1.220,00	(50% di € 2.400,00)

Importo dimezzato per possesso di ISO 9001, richiesto quale requisito di partecipazione)	€ 610,00	(50% di € 1,220,00)
--	----------	---------------------

L'importo della garanzia può essere ulteriormente ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente dichiara nel DGUE il possesso dei relativi requisiti, ed allega copia dei certificati posseduti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Nel caso di Raggruppamenti costituenti e Consorzi ordinari costituenti la garanzia dovrà essere intestata a tutte le società raggruppande o consorziande.

La garanzia provvisoria potrà essere costituita a scelta del concorrente, in forma di cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Agenzia; essa copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione dovrà avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, e prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944 c.c.;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
3. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

4. dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia dovrà essere conforme agli schemi tipo contenuti nell'«Allegato A - Schemi Tipo», al decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato sul supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018.

La polizza fideiussoria **deve essere presentata in originale entro il termine fissato per la presentazione delle offerte e, pertanto:**

- Se la polizza è stata originata sotto forma di **documento informatico**, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale, la polizza medesima dovrà essere prodotta attraverso il Sistema MePA.
- Se la polizza è stata originata in **formato cartaceo**, la medesima dovrà essere allegata in copia in formato pdf tramite il Sistema MePA e pervenire in originale al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia – Ufficio Risorse Materiali - Via Amendola 201-5/7, 70126 Bari, e dovrà essere contenuta in una busta chiusa, sigillata, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. La busta dovrà riportare esternamente, oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale, e la seguente dicitura: “RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI UFFICI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – Garanzia provvisoria”.

Alla polizza deve essere allegata una autodichiarazione resa e sottoscritta ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, **con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.**

La polizza deve essere intestata a: Agenzia delle entrate – Direzione Regionale della Puglia.

La cauzione dovrà essere presentata mediante certificazione, in originale, rilasciata dalla Banca d'Italia ovvero dall'azienda autorizzata, attestante la costituzione del pegno a favore dell'Agenzia.

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari - tranne al secondo classificato – entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Al secondo classificato ed all'aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula del contratto.

Art. 19 - Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. **Ai fini del calcolo della garanzia definitiva:**

- **il valore del contratto è il massimale contrattuale;**
- **il ribasso percentuale offerto è la media ponderata delle percentuali di ribasso come risultanti dall'offerta economica.**

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 20 – Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale si applicherà la clausola sociale prevista dall'art. 50 del DLGS 50/16. L'appalto non prevede un presidio fisso giornaliero, ma soltanto interventi a chiamata e/o nelle date programmate. Nel rispetto della previsione normativa, qualora l'aggiudicatario avesse necessità di assumere personale potrà ricorrere ai dipendenti della società uscente.

Art. 21 – Accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 53 c.5. lett. a) del D. lgs. 50/2016, e così come chiarito con sentenza n. 851/2017 del Consiglio di Stato, l'Agenzia comunica che l'accesso alla documentazione di gara sarà sempre consentito, nei limiti di cui alla predetta norma.

Il concorrente dovrà pertanto dichiarare e comprovare preventivamente eventuali informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali, da tenere, pertanto, esclusi dal diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, l’Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente Richiesta di Offerta, informa che i medesimi saranno utilizzati esclusivamente per la procedura di selezione dei fornitori, nonché per la stipula e gestione dell’eventuale contratto. I dati acquisiti saranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

LA CAPO UFFICIO (*)

Giovanna Pugliese

(firmato digitalmente)

“() Firma su delega del Direttore regionale della Puglia, Michele Andriola”*

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente